

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERNAZIONALE

### 1. Definizioni

1.1 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti Condizioni Generali di Vendita, i seguenti termini, come di seguito utilizzati, avranno il seguente significato:

“Accordo”: indica l'accordo concluso in base ai Documenti Contrattuali ed eventualmente modificato, di volta in volta, in conformità alle previsioni qui di seguito indicate;

“Allegati”: indica ogni prospetto, modulo, schema o documento tecnico espressamente allegato ai Documenti Contrattuali;

“Bolla di Consegna”: indica qualunque documento rilasciato al Venditore dal corriere al momento della Consegna dei Prodotti;

“Compratore”: indica il soggetto indicato come compratore nell'Ordine;

“Conferma del Compratore” indica il documento redatto dal Compratore per confermare la Lettera di Accettazione

“Data di Consegna”: indica la data indicata come data di consegna dei Prodotti nella Lettera di Accettazione;

“Data di Destinazione Finale” indica la data, determinata ai sensi dell'articolo 6.1, in cui i Prodotti saranno definitivamente recapitati presso il Luogo di Destinazione Finale;

“Documenti Contrattuali”: indica le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), l'Ordine, la Lettera di Accettazione, la Conferma del Compratore e, ove presenti, tutti gli Allegati;

“Giorni Lavorativi”: indica tutti i giorni esclusi il Sabato, la Domenica e i giorni di festa nazionale in Italia, nonché, in relazione alla Procedura AIS presso il Compratore, i giorni considerati festivi nel Paese ove la Procedura AIS presso il Compratore deve avere luogo;

“Informazioni Tecniche”: indica ogni disegno, documento, software, istruzione o informazione relativa alla fabbricazione, all'assemblaggio, all'installazione o all'uso dei Prodotti fornito dal Venditore al Compratore;

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera redatta dal Venditore per accettare l'Ordine del Compratore;

“Luogo di Consegna”: indica la sede del Venditore ovvero il diverso luogo indicato come luogo di consegna dei Prodotti nella Lettera di Accettazione;

“Luogo di Destinazione Finale” indica il luogo, determinato ai sensi dell'articolo 3.1, dove i Prodotti saranno definitivamente recapitati;

“Ordine”: indica l’ordine dei Prodotti effettuato dal Compratore in conformità all’art. 3.1;

“Parte/i”: indica il Compratore e/o il Venditore;

“Periodo di Garanzia”: indica il periodo di garanzia indicato dall’articolo 12;

“Procedura AIS presso il Compratore” indica la procedura di assemblaggio, installazione e messa in marcia dei Prodotti regolata dall’articolo 13;

“Procedura AIS presso il Venditore” indica la procedura di assemblaggio, installazione e messa in marcia dei Prodotti regolata dall’articolo 15;

“Procedura Pre-AIS” indica la procedura di assemblaggio, installazione e messa in marcia dei Prodotti regolata dall’articolo 14;

“Procedura di Ispezione e Accettazione” indica la procedura di ispezione e accettazione dell’imballaggio regolata dall’articolo 6.4;

“Prodotti”: indica i prodotti attualmente fabbricati (o che dovranno essere fabbricati) dal Venditore, elencati e descritti nella Lettera di Accettazione;

“Proprietà Industriale” indica ogni brevetto, modello, privativa intellettuale o industriale, marchio, segno distintivo, logo o più in generale ogni altro diritto, interesse, bene o documento, ivi comprese le Informazioni Tecniche, di proprietà del Venditore;

“Venditore”: indica il soggetto venditore come indicato nella Lettera di Accettazione.

1.2 Ognuna di queste Definizioni avrà lo stesso significato in ciascuno e in tutti i Documenti Contrattuali.

1.3 Le Definizioni, unitamente ad ogni Documento Contrattuale qui allegato o menzionato, costituiscono parte integrale ed essenziale dell’Accordo.

1.4 I contratti individuali di vendita dei Prodotti, conclusi in conformità alla procedura stabilita all’articolo 3, incorporeranno e includeranno automaticamente i termini e le condizioni di tutti i Documenti Contrattuali. In conseguenza di ciò:

- (i) le presenti CGV si applicheranno salvo non siano espressamente rinunciate, escluse o comunque derogate dal Venditore con la Lettera di Accettazione;
- (ii) le condizioni generali o particolari di acquisto del Compratore, se esistenti, si applicheranno solo se espressamente accettate dal Venditore con la Lettera di Accettazione.

1.5 L’Accordo dovrà essere interpretato secondo le disposizioni previste in tutti i Documenti Contrattuali. Nel caso di contrasto tra i Documenti Contrattuali, avranno prevalenza le presenti CGV, ove non espressamente rinunziate, escluse o comunque derogate dalla Lettera di Accettazione.

## **2. Oggetto dell’Accordo**

2.1 Il Venditore si impegna a:

- (i) produrre e vendere i Prodotti al Compratore ai termini e alle condizioni indicati e richiamati dalla Lettera di Accettazione;
- (ii) consegnare i Prodotti secondo le disposizioni previste all’articolo 6;
- (iii) in una fase successiva assemblare, installare e mettere in marcia i Prodotti in conformità alle disposizioni dell’articolo 13, dell’articolo 14 o dell’articolo 15.

2.2 Il Compratore si impegna ad acquistare i Prodotti dal Venditore.

2.3 La produzione, la vendita, la consegna, l’assemblaggio, l’installazione e la messa in marcia dei Prodotti saranno regolati dai termini e dalle condizioni stabilite dai Documenti Contrattuali.

### **3. Collocamento dell'Ordine, Lettera di Accettazione del Venditore e Conferma del Compratore**

3.1 L'Ordine sarà considerato ad ogni effetto accettato nel momento in cui sarà data esecuzione alla seguente procedura:

- Il Compratore effettuerà l'Ordine anche basandosi sulle offerte o sui listini commerciali del Venditore. Ogni Ordine di Prodotti inviato dal Compratore al Venditore in base al presente Accordo dovrà:

- (i) essere identificabile come un Ordine;
- (ii) prevedere la descrizione e la quantità dei Prodotti;
- (iii) indicare il Luogo di Destinazione Finale dei Prodotti;
- (iv) indicare una preferenza per la Data di Consegna e per la Data di Destinazione Finale dei Prodotti.

- Il Venditore invierà una Lettera di Accettazione cui saranno allegate le presenti CGV entro 8 (otto) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'Ordine. La Lettera di Accettazione dovrà contenere:

- (i) la descrizione e la quantità di Prodotti che devono essere prodotti, venduti e consegnati, ivi comprese le eventuali marcature non imperative o volontarie;
- (ii) la Data di Consegna e, se diverso dalla sede del Venditore, il Luogo di Consegna dei Prodotti;
- (iii) la conferma del Luogo di Destinazione Finale dei Prodotti;
- (iv) l'indicazione provvisoria della Data di Destinazione Finale dei Prodotti;
- (v) la Procedura AIS presso il Compratore in conformità alle disposizioni dell'articolo 13, nonché l'eventuale procedura Pre-AIS in conformità alle disposizioni dell'articolo 14;
- (vi) in alternativa a quanto indicato sub (v), l'eventuale Procedura AIS presso il Venditore in conformità alle disposizioni dell'articolo 15;
- (vii) il Prezzo di Vendita e, se esistente, lo sconto applicabile;
- (viii) i termini e le condizioni di pagamento, le relative garanzie e, se differenti da quelli legali, gli interessi di mora;
- (ix) il domicilio delle Parti;

(x) l'accettazione espressa delle presenti CGV e/o le deroghe espresse alle medesime;

(xi) la legge applicabile e il foro competente.

- Il Compratore deve rispondere al Venditore in forma scritta se vuole e meno confermare la Lettera di Accettazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. La Conferma del Compratore contiene altresì l'indicazione di ogni disposizione di legge applicabile ai lavori e alle attività necessarie per la Procedura AIS presso il Compratore, così come indicato dal Venditore nella Lettera di Accettazione, nonché una preferenza per la data della Procedura AIS presso il Compratore. La Lettera di Accettazione si intende automaticamente decaduta ad ogni effetto e revocata dal Venditore se non viene confermata dal Compratore entro il termine sopramenzionato. Il Compratore non può pretendere Prodotti sulla base di una Lettera di Accettazione automaticamente decaduta e revocata dal Venditore.

3.2 La Conferma del Compratore comporterà l'integrale accettazione di ciascuna e di tutte le disposizioni previste dalla Lettera di Accettazione, così come di quelle prescritte dalle presenti CGV e dagli altri Documenti Contrattuali.

3.3 L'Accordo sarà considerato legalmente vincolante, per entrambe le Parti, quando la Conferma del Compratore giungerà al Venditore. Di conseguenza, l'Accordo si considera concluso presso la sede del Venditore nel momento in cui il Venditore riceve la Conferma del Compratore. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, in caso di mancato versamento dell'acconto da parte del Compratore, nonché in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte del Compratore ad uno degli obblighi su di lui gravanti, è facoltà del Venditore, prima di dare esecuzione all'Accordo o di riprenderne l'esecuzione, attendere l'effettivo versamento dell'acconto o comunque l'adempimento da parte del Compratore delle prestazioni cui egli è tenuto.

3.4 In nessun caso l'Accordo potrà essere concluso o perfezionato esclusivamente per mezzo di esecuzioni o attuazioni, anche parziali di una o più delle Parti.

#### **4. Sospensione della Consegna**

4.1 Il Compratore potrà sospendere la Consegna di tutti o di parte dei Prodotti solamente se la richiesta di sospensione sia stata recapitata al Venditore almeno 90 (novanta) Giorni Lavorativi prima della Data di Consegna.

4.2 Qualunque richiesta di sospensione consegnata al Venditore in modalità non conformi a quanto previsto dall'articolo 4.1:

- (i) non implicherà alcuna sospensione dei pagamenti dovuti;
- (ii) non implicherà alcuna modificazione con riguardo al passaggio dei rischi per perdita o danni;
- (iii) non implicherà alcun differimento della Data di Consegna e del termine d'inizio della Garanzia;
- (iv) implicherà l'attribuzione a carico del Compratore di tutti i costi sostenuti dal Venditore in ragione della mancata esecuzione della Consegna.

4.3 In nessun caso la sospensione della Consegna, regolarmente comunicata dal Compratore in conformità all'articolo 4.1, può protrarsi oltre 180 (centottanta) giorni dalla Data di Consegna. Scaduto tale termine senza che la Consegna sia stata eseguita il Venditore avrà diritto di:

- (i) risolvere l'Accordo;
- (ii) trattenere i Prodotti e ogni somma pagata dal Compratore;
- (iii) ottenere dal Compratore il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 5% del Prezzo d'Acquisto.

4.4 Nel caso in cui nessuna richiesta di sospensione sia stata fatta pervenire al Venditore, l'articolo 4.2 troverà applicazione anche quando la Consegna non dovesse avvenire in ragione di quanto previsto nel precedente art. 3.3 ovvero per mancata cooperazione del Compratore e/o per mancata osservanza, da parte del Compratore, della Procedura AIS presso il Compratore indicata dall'articolo 13, della Procedura Pre-AIS indicata dall'articolo 14 ovvero della Procedura AIS presso il Venditore regolata dall'articolo 15.

#### **5. Prezzo di Vendita e Termini e Condizioni per il Pagamento**

5.1 Senza alcun pregiudizio dell'articolo 11.2, il prezzo dei Prodotti e ogni sconto ad esso applicabile è disciplinato dalla Lettera di Accettazione. Salvo quanto diversamente disposto dalla Lettera di Accettazione, tutti i prezzi sono EXW (Incoterms 2000) al Luogo di Consegna e al netto dell'imballaggio e dei Costi AIS, da conteggiare separatamente. Tutti i prezzi e ogni somma dovuta al Venditore per qualunque ragione sono da ritenersi netti al domicilio del Venditore.

5.2 Il pieno pagamento per i Prodotti è dovuto in base ai termini e alle condizioni stabiliti nella Lettera di Accettazione .

5.3 Il Compratore dovrà effettuare i pagamenti puntualmente alle date specificate nella Lettera di Accettazione, da intendersi quali termini essenziali nel solo interesse del Venditore, indipendentemente dai risultati della Procedura di Ispezione e Accettazione di cui all'articolo 6.4, della Procedura AIS presso il Compratore di cui all'articolo 13, della Procedura Pre-AIS di cui all'articolo 14 ovvero della Procedura AIS presso il Venditore di cui all'articolo 15. Il Compratore non avrà alcun diritto di agire per eventuali inadempimenti del Venditore sino a che lo stesso Compratore non avrà completamente e tempestivamente effettuato i pagamenti dovuti. In nessun caso eventuali contestazioni del Compratore al Venditore daranno diritto al Compratore di sospendere o differire i pagamenti.

5.4 Nel caso in cui il Compratore ritardi i pagamenti dovuti, la Data di Consegna sarà automaticamente prorogata e il Venditore avrà il diritto di sospendere la Consegna e/o l'esecuzione di ogni obbligazione derivante dal presente Accordo. Nel caso in cui il Compratore ritardi uno dei pagamenti in misura superiore all'ottava parte del prezzo ovvero ritardi due pagamenti, il Venditore avrà il diritto all'immediato pagamento di tutte le somme di denaro dovute dal Compratore ovvero, in alternativa, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 18.1 (ii).

5.5 Nel caso in cui il Compratore non paghi le somme dovute, su tali somme saranno dovuti interessi in favore del Venditore, automaticamente e senza necessità di alcuna notificazione o avviso, a partire dal momento in cui il pagamento è dovuto e sino al momento in cui il pagamento ha luogo. Gli interessi dovranno essere pagati in conformità con il tasso stabilito nella Lettera di Accettazione.

## **6. Consegna e Procedura di Ispezione e Accettazione**

6.1 Tutte le consegne dei Prodotti venduti dal Venditore al Compratore in esecuzione dell'Accordo saranno effettuate EXW (Incoterms 2000) al Luogo di Consegna. La Data di Destinazione Finale dei Prodotti sarà determinata in via definitiva alla data e nel luogo di rilascio della Bolla di Consegna da parte del corriere al Venditore. L'organizzazione del trasporto dei Prodotti sarà rimessa alla cura e all'organizzazione del Compratore, ma se richiesto da questo ultimo, il Venditore, a spese e a rischio del Compratore, dovrà assistere il Compratore nel porre in essere tali attività. In nessun caso il Venditore accetterà la restituzione dell'imballaggio o di parte di esso. Il Compratore si impegna a che il corriere da lui incaricato del trasporto metta a disposizione e consegna al Venditore, su richiesta del medesimo, tutta la documentazione che dovesse risultare per questo ultimo necessaria a fini doganali o fiscali.

6.2 Il Compratore avrà sempre l'obbligo di accettare la Consegna dei Prodotti, senza alcuna eccezione o opposizione. Nel caso in cui il Compratore non accettasse e non completasse l'esecuzione della Consegna per fatto non imputabile al Venditore, il Compratore dovrà sopportare tutti i costi e le spese derivanti, riservandosi il Venditore la facoltà di prendere ogni misura utile per immagazzinare e salvaguardare i Prodotti, in conformità al disposto dell'articolo 7.1.

6.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 3.3, 5.4, 8.5, 9.5 e 17, il Venditore dovrà porre in essere tutti gli sforzi per rispettare la Data di Consegna e l'orario di consegna stabiliti nella Lettera di Accettazione. Il Venditore non sarà responsabile per il ritardo che dovesse verificarsi nell'esecuzione dell'Accordo, sempre che il ritardo sia limitato a 30 (trenta) Giorni

Lavorativi dalla Data di Consegna. A partire dal trentunesimo Giorno Lavorativo dalla Data di Consegna e per ogni settimana di ulteriore ritardo, il Venditore pagherà esclusivamente una penale pari allo 0,5% del valore dei Prodotti sino ad un massimo del 5%, senza alcun diritto da parte del Compratore di pretendere ulteriori costi e danni. In nessun caso il ritardo da parte del Venditore potrà determinare il rifiuto del Compratore di effettuare i pagamenti dovuti, né il diritto del Compratore di risolvere l'Accordo senza aver prima notificato tale intento in forma scritta al Venditore e senza che il Venditore abbia consegnato i Prodotti entro il tempo limite di 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della suddetta notifica.

6.4 Il Venditore notificherà al Compratore la data e l'orario in cui i Prodotti saranno imballati. Entro 8 (otto) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il Compratore potrà chiedere di essere presente alla fase di imballaggio, a suoi totali spese, costi e rischi, al fine di esaminare il carico e l'imballaggio e determinare se manchi alcuno dei beni che sia parte della spedizione e se vi siano irregolarità nell'imballaggio ("Procedura di Ispezione e Accettazione presso il Venditore"). Qualora il Compratore presente alla Procedura di Ispezione e Accettazione presso il Venditore non contesti alcuna mancanza nel carico o irregolarità nell'imballaggio, sarà considerato aver accettato i Prodotti e l'imballaggio e aver quindi rinunciato ad ogni contestazione o eccezione in merito, incluse quelle relative ad eventuali mancanze nel carico o irregolarità nell'imballaggio. Il Compratore che non sia stato presente alla Procedura di Ispezione e Accettazione presso il Venditore, ha la facoltà di denunciare eventuali mancanze nel carico o irregolarità nell'imballaggio esclusivamente entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Destinazione Finale dei Prodotti e, comunque, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Data di Consegna ("Procedura di Ispezione e Accettazione presso il Compratore"). Scaduto inutilmente detto termine, il Compratore sarà considerato aver accettato i Prodotti e l'imballaggio e aver quindi rinunciato ad ogni contestazione o eccezione in merito, incluse quelle relative ad eventuali mancanze nel carico o irregolarità nell'imballaggio.

## **7. *Passaggio della Proprietà e dei Rischi per Perdita e/o Danno***

7.1 La proprietà e i rischi per perdita e/o danno relativi ai Prodotti passano dal Venditore al Compratore alla Data di Consegna e nel Luogo di Consegna.

7.2 Nel caso di pagamenti rateali, il Venditore mantiene la proprietà sui Prodotti sino all'integrale pagamento del Prezzo; perciò il Compratore non avrà titolo per rivendere o per disporre dei Prodotti. Il Compratore si impegna ad assumere ogni misura necessaria per istituire, nella forma più ampia ed estesa, un titolo di riserva della proprietà che sia valido nel proprio paese ovvero ad istituire analoghe forme di garanzia in favore del Venditore; il Compratore inoltre si impegna a cooperare con il Venditore per porre in essere tutte le misure richieste per proteggere i diritti di proprietà del Venditore. Il Venditore sarà autorizzato ad assumere, con spese interamente a carico del Compratore, ogni misura necessaria per garantire la riserva di proprietà nei confronti di soggetti terzi.

## **8. *Conformità con la Legge Nazionale***

8.1 Il Venditore dichiara che tutti i Prodotti il cui Luogo di Destinazione Finale fa parte del proprio Paese sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamento o provvedimento amministrativo vigente applicabile, nello stesso paese di appartenenza del Venditore, alla messa in commercio dei Prodotti.

8.2 Il Venditore dichiara altresì che tutti i Prodotti il cui Luogo di Destinazione Finale fa parte del territorio dell'Unione Europea o dell'EFTA sono conformi ad ogni disposizione imperativa di legge applicabile, nel paese del Luogo di Destinazione Finale, alla messa in commercio dei Prodotti.

8.3 Salvo diversa disposizione contenuta nella Lettera di Accettazione, il Compratore dichiara di aver ottenuto ogni licenza ed autorizzazione necessaria per importare i Prodotti all'interno del proprio paese e che tutti i Prodotti sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamento o provvedimento amministrativo vigente applicabile, nel proprio Paese, alla importazione e alla vendita dei Prodotti.

8.4 Il Compratore terrà indenne il Venditore da ogni imposta, tassa, onere o dazio applicato ai Prodotti acquistati dal Compratore o dovuto in ragione dell'esportazione, dell'importazione e della vendita dei Prodotti nel proprio paese.

8.5 Qualora, nel paese del Venditore, fossero richieste ulteriori autorizzazioni amministrative per l'esportazione, la Data di Consegna sarà automaticamente estesa per il tempo necessario al rilascio di tali autorizzazioni.

## **9. *Uso dei Prodotti, Informazioni Tecniche e Informazioni del Compratore. Proprietà industriale***

9.1 Il Compratore dovrà utilizzare i Prodotti secondo le disposizioni del presente Accordo e in conformità alle relative funzioni e proprietà, così come indicate nei Documenti Contrattuali. Il Compratore sopporterà ogni responsabilità, sanzione pecuniaria, reato o altra conseguenza derivante dalla violazione del corretto uso dei Prodotti e terrà indenne e indennizzerà il Venditore da ogni responsabilità, costo, spesa o danno conseguente.

9.2 Ai fini del primo periodo dell'articolo 9.1, il Venditore garantisce al Compratore, in via non esclusiva, il diritto di utilizzare le Informazioni Tecniche in relazione alla fornitura dei Prodotti durante la validità dell'Accordo e in conformità alle relative disposizioni.

9.3 Il Compratore riconosce e accetta che nessuna disposizione o parte dell'Accordo può essere interpretata o intesa come garanzia, in suo favore, di alcun diritto o interesse sulle Informazioni Tecniche, le quali sono e rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore. In ogni caso, il Compratore non dovrà porre in essere iniziative che possano minacciare i diritti e gli interessi del Venditore in relazione alle Informazioni Tecniche. Le Informazioni Tecniche, inoltre, non potranno essere sfruttate dal Compratore per finalità che vanno oltre quanto consentito dall'Accordo, né potrà farne copia, riprodurle o trasmetterle o renderne edotte terze parti senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore.

9.4 Il Compratore informerà tempestivamente il Venditore di ogni violazione o contestazione inerente alle Informazioni Tecniche della quale il Compratore stesso abbia contezza e offrirà ogni supporto ragionevolmente necessario alle iniziative che il Venditore intraprenderà per opporsi alle succitate violazioni o contestazioni.

9.5 Qualora il Compratore fornisca disegni, documenti, informazioni tecniche o software relativi alla progettazione, alla produzione o all'assemblaggio dei Prodotti e di parti degli stessi, a seguito dell'esecuzione dell'Accordo il Venditore non potrà vantare alcun diritto di utilizzo, copia, riproduzione o trasmissione di essi a terzi se il Compratore avrà espressamente negato al Venditore ogni diritto in proposito. Qualunque ritardo da parte del Compratore nella fornitura delle sopramenzionate informazioni estenderà automaticamente il differimento della Data di Consegna per un periodo pari al ritardo nella trasmissione delle informazioni.

9.6 La Proprietà Industriale è e rimane di proprietà esclusiva del Venditore e il Compratore non acquisisce, in virtù dell'Accordo, diritto alcuno su di essa. Si applicano, *mutatis mutandis*, gli artt. 9.3 e 9.4.

## **10. Dichiarazioni e garanzie**

10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce di avere pieni poteri per contrarre e per eseguire le obbligazioni che ad essa derivano dall'Accordo e che tutte le delibere e gli atti societari necessari per la sottoscrizione dell'Accordo sono stati presi e assunti.

10.2 Il Compratore dichiara di avere adeguata conoscenza ed esperienza e di possedere adeguate dotazioni per assicurare il competente utilizzo dei Prodotti del Venditore. Il Venditore non potrà essere considerato responsabile per qualunque danno, malfunzionamento o per altri costi che il Compratore dovesse sopportare, quando i danni, i malfunzionamenti o gli ulteriori costi dovessero derivare o sorgere, anche indirettamente, a causa dell'incompetenza del Compratore di garantire l'uso dei Prodotti così come dovrebbe avvenire in base alle loro funzioni e proprietà come indicate nei Documenti Contrattuali.

## **11. Descrizioni dei Prodotti e Specifiche**

11.1 Tutte le descrizioni e illustrazioni e i particolari inerenti al peso, alla dimensione, ai dettagli tecnici o di funzionamento, così come tutti gli altri dati inseriti dal Venditore in cataloghi, listini, prezziari, materiali pubblicitari, saranno da intendersi come forniti a mero titolo informativo e non saranno considerati come parte integrante di alcuna obbligazione contrattuale, né il Compratore potrà vantare diritti di sorta sulla base di essi, né essi comporteranno alcuna responsabilità in capo al Venditore.

11.2 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, in base all'andamento del mercato delle materie prime utilizzate per la produzione dei Prodotti e alle condizioni generali di mercato, i prezzi o gli sconti applicabili ai Prodotti, così come indicati nei cataloghi, prezziari, listini e nei materiali pubblicitari. In ogni caso, il Prezzo di Vendita dei singoli contratti di vendita sarà stabilito nella Lettera di Accettazione.

11.3 Fa parte della politica del Venditore impegnarsi nello sviluppo e nel miglioramento dei propri Prodotti, e di conseguenza il Venditore, in ossequio a tale politica, si riserva il diritto di modificare tutti i particolari e le specifiche menzionate all'articolo 11.1 senza alcun preavviso o pubblico annuncio. In ogni caso, nulla di quanto indicato al presente articolo 11.3 potrà obbligare il Compratore ad accettare beni che irragionevolmente non rispettino l'Accordo.

## **12. Garanzia**

12.1 Salvo il caso di morte o danni alla persona causati da grave negligenza del Venditore, e senza alcun pregiudizio di quanto disposto dall'articolo 6.4 ovvero da norme imperative di legge, il Venditore:

- non sarà responsabile nei confronti del Compratore, ad alcun titolo (contrattuale, extracontrattuale o altrimenti), per effetto di dichiarazioni (a meno che siano fraudolente), garanzie implicite, termini o condizioni in ordine all'adeguatezza allo scopo dei Prodotti ovvero di alcun dovere derivante da disposizioni derogabili di legge;
- non sopporterà alcuna responsabilità per eventuali difetti, né per violazione di diritti di proprietà o di proprietà intellettuale di terzi;

se non in virtù di quanto statuito dal presente articolo 12. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile nemmeno per alcun danno o perdita consequenziali o indiretti, commerciali ed economici (mancato profitto, inutilizzabilità, perdita di produzione, mancata sottoscrizione di contratti o altro), né per costi, spese o altre contestazioni (causati da negligenza del Venditore, dei suoi dipendenti o agenti o altri) che derivino o siano connessi con la fornitura dei Prodotti o il loro uso da parte del Compratore. Pertanto, salvo il caso di morte o danni alla persona causati da grave negligenza del Venditore, e senza alcun pregiudizio di quanto disposto dall'articolo 6.4 ovvero da norme imperative di legge, la garanzia di cui al presente articolo 12 costituisce e rappresenta la sola responsabilità dovuta dal Venditore al Compratore in ragione e in dipendenza dell'Accordo.

12.2 Salvo quanto statuito nell'articolo 12.3, ogni Prodotto dovrà avere una garanzia di 12 mesi a partire dal completamento della Procedura AIS presso il Compratore o della Procedura AIS presso il Venditore ("**La Garanzia**"); in nessun caso la Garanzia potrà estendersi oltre il termine di 15 mesi dalla Data della Consegna. Il Venditore garantirà che ciascun Prodotto sia privo di difetti e sia del tipo indicato dal Venditore nei Documenti Contrattuali. In nessun caso il Venditore sarà tenuto a consegnare un Prodotto per uno specifico scopo salvo che sia espressamente convenuto fra le Parti con la Lettera di Accettazione. Se alcuno dei Prodotti non è conforme a tale garanzia, il Venditore dovrà porre in essere gli adempimenti previsti a suo carico in base all'articolo 12.5.

12.3 La Garanzia concessa nel precedente articolo 12.2 è sottoposta alle seguenti condizioni, ossia che:

- (i) i Prodotti siano utilizzati in processi produttivi ordinari di 8 (otto) ore al giorno per 5 (cinque) giorni alla settimana, salvo che con la Lettera di Accettazione le Parti abbiano definito un utilizzo concordato dei Prodotti;
- (ii) i difetti non siano relativi a materiali o parti normalmente soggetti ad usura;
- (iii) i difetti non siano causati, anche indirettamente, dalle informazioni, istruzioni, software, documenti, materiali, componenti o dati forniti dal Compratore;
- (iv) i difetti non derivino da volontario danneggiamento, negligenza, conservazione

impropria o inusuali condizioni di lavoro, uso scorretto, modifiche o riparazioni dei Prodotti compiuti dal Compratore senza la preventiva autorizzazione del Venditore;

- (v) il Compratore segua e rispetti tutte le istruzioni e le Informazioni Tecniche fornite dal Venditore con riferimento ai Prodotti;
- (vi) nel caso in cui il Venditore, a liberazione della Garanzia concessa e statuita dal presente articolo 12, conceda al Compratore di riparare o sistemare i Prodotti per suo conto, il costo di simili lavorazioni dovrà essere concordato per iscritto tra il Venditore e il Compratore prima della loro realizzazione;
- (vii) salvo il caso di frode o di gravi negligenze da parte del Compratore, il risarcimento danni cui egli avrà diritto non potrà eccedere il valore del componente del Prodotto affetto da vizi.

12.4 Ogni modifica, riparazione o sostituzione realizzata sui Prodotti dal Venditore ai sensi dell'articolo 12.2 o dal Compratore in base all'articolo 12.3 (vi) non comporterà alcuna estensione del Periodo di Garanzia. La garanzia relativa alle parti riparate e/o sostituite avrà termine allo scadere nel Periodo di Garanzia.

12.5 Indipendentemente dalle disposizioni sopramenzionate, e salvo quanto specificato di seguito, tutti i reclami che contestino un difetto dei Prodotti saranno fatti pervenire per iscritto, senza esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro scoperta da parte del Compratore. I reclami fatti oltre il limite dei 5 (cinque) giorni saranno considerati privi di effetto e non saranno considerati dal Venditore. In nessun caso la notifica di un reclamo effettuata dopo la decorrenza del Termine di Garanzia sarà considerata valida. Dopo la ricezione di un regolare reclamo, il Venditore deciderà se:

- (i) intervenire sui Prodotti presso i propri stabili ovvero presso quelli del Compratore;
- (ii) sostituire le parti o i componenti difettosi ovvero ripararli;
- (iii) avvalersi del proprio personale e/o di propri affiliati e/o di altre società e/o fare ricorso allo staff del Compratore. Nei rapporti con il Compratore, il personale di affiliati o di altre società è considerato come personale del Venditore.

Tutti gli interventi in garanzia saranno decisi e diretti dal Venditore. Se gli interventi in garanzia saranno effettuati presso i locali del Compratore, il Compratore sarà responsabile per l'adeguato stato dei luoghi coinvolti e per la loro conformità alle applicabili disposizioni di leggi in tema di lavoro, sicurezza sul lavoro e ambiente e dovrà tenere indenne e indennizzare il Venditore da ogni costo, spesa, responsabilità o danni che dovessero a lui derivare. Il Venditore non sarà responsabile per i danni che dovessero verificarsi per l'erronea condotta dello staff del Compratore coinvolto negli interventi in garanzia.

12.6 Salvo quanto previsto dall'articolo 12.3 (vi), i costi relativi all'intervento in garanzia dovranno essere divisi tra le Parti come segue:

- (i) Il Venditore dovrà sopportare tutti i costi relativi a: a) parti o componenti necessari per porre rimedio a vizi o difetti dei Prodotti; b) costi di manodopera e lavoro relativi al personale messo a disposizione dal Venditore; c) spedizione dei componenti e delle parti difettose dal Compratore al Venditore, se richieste da questo ultimo;
- (ii) Il Compratore dovrà sostenere i costi relativi a: a) spedizione delle parti o dei componenti menzionati all'articolo 12.6 (i) (a); b) viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, sicurezza e assistenza sanitaria del personale del Venditore; c) conformità dei luoghi ove dovranno svolgersi gli interventi in garanzia con le applicabili disposizioni di legge in materia di lavoro, sicurezza e ambiente; in generale d) ogni altro costo non incluso tra quelli di cui all'articolo 12.6 (i).

12.7 Se le parti o i componenti dei Prodotti, che il Compratore ritenga siano difettosi, effettivamente non risultano essere tali, il Compratore dovrà sopportare tutti i costi previsti dall'articolo 12.6 (i), in aggiunta a quelli di cui all'articolo 12.6 (ii).

12.8 Qualunque controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito ai difetti dei Prodotti dovrà essere decisa e risolta attraverso un Arbitraggio Tecnico. La persona nominata quale Arbitratore dovrà essere scelta dalle Parti tra persone di comprovata esperienza e competenza in relazione ai Prodotti. Nel caso in cui le Parti non raggiungessero un accordo in merito alla persona da nominare entro 15 (quindici) giorni dal reclamo del Compratore, l'Arbitratore sarà

nominato dal Tribunale che sarebbe stato competente in via ordinaria. L'Arbitratore dovrà emettere la sua decisione entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua nomina. La decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti.

12.9 Il presente articolo 12 troverà applicazione, *mutatis mutandis*, per ogni altra garanzia eventualmente rilasciata dal Venditore e inserita nei Documenti Contrattuali.

### **13. Procedura di Assemblaggio, Installazione e Messa in Marcia presso il Compratore**

13.1 Tutti i Prodotti saranno assemblati, installati e messi in marcia nel Luogo di Destinazione Finale sotto la cura e la direzione esclusive del Venditore e a spese esclusive del Compratore (la "**Procedura AIS presso il Compratore**"). Se previsto nella Lettera di Accettazione, la Procedura AIS presso il Compratore includerà un Collaudo Finale dei Prodotti (il "**Collaudo**"), che sarà finalizzato esclusivamente a verificare se i Prodotti sono adeguati per gli scopi ordinari ai quali sono idonei prodotti equivalenti. Se la Lettera di Accettazione espressamente prevede la capacità dei Prodotti di raggiungere certe specifiche prestazioni, la Procedura AIS presso il Compratore includerà un Test per Specifiche Prestazioni (l' "**SPT**").

13.2 La Procedura AIS presso il Compratore sarà decisa e diretta dal Venditore. Salvo quanto disposto dagli articoli 13.6 e 13.12, la Procedura AIS presso il Compratore si intende completata al momento della messa in marcia dei Prodotti ovvero, qualora sia previsto il Collaudo o l'SPT, con la redazione del Rapporto AIS in conformità a quanto previsto dagli articoli 13.6 e 13.7.

13.3 La Lettera di Accettazione indicherà la procedura che dovrà essere seguita, il periodo di tempo necessario e le mansioni lavorative alle quali il personale del Venditore sarà preposto al fine di completare la Procedura AIS presso il Compratore.

13.4 Confermando la Lettera di Accettazione del Venditore, il Compratore indicherà ogni disposizione di legge applicabile ai lavori e alle attività necessarie per la Procedura AIS presso il Compratore, così come indicate dal Venditore nella Lettera di Accet-

tazione, e indicherà altresì una preferenza per la data della Procedura AIS presso il Compratore. La data definitiva sarà concordata tra le parti con adeguato anticipo, in modo tale da consentire al personale del Venditore di sovrintendere ed organizzare la procedura. La Procedura AIS presso il Compratore non sarà completata sino a che il Compratore avrà adempiuto a tali obbligazioni senza alcun rischio o responsabilità del Venditore e senza alcun pregiudizio degli articoli 3.3 e 12.2.

13.5 Il Compratore garantirà l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento relativa alle seguenti materie, inclusa ogni norma applicabile al luogo ove la Procedura AIS presso il Compratore viene effettuata:

- (i) sicurezza e protezione del luogo di lavoro;
- (ii) assicurazione e protezione sanitaria per i lavoratori stranieri;
- (iii) visto in entrata e in uscita e permanenza provvisoria del personale del Venditore nel territorio del Paese del Compratore.

13.6 Nei casi in cui la Procedura AIS presso il Compratore includa un Collaudo e/o un SPT dei Prodotti, la Procedura stessa sarà verbalizzata con specifica indicazione del procedimento seguito e del relativo risultato. Il Rapporto AIS sarà redatto e scritto dal Venditore e verrà approvato dal Compratore. Il Rapporto AIS sarà considerato definitivamente approvato qualora il Compratore non partecipi allo svolgimento della procedura ovvero se il Compratore non abbia espressamente impugnato o rifiutato per iscritto il Rapporto entro 3 (tre) giorni dal suo rilascio ovvero, in ogni caso, una volta che i Prodotti siano stati utilizzati dal Compratore nell'esercizio della sua attività produttiva. Di conseguenza, il Compratore osserverà e adempierà immediatamente tutte le proprie obbligazioni, incluse quelle di pagamento, previste dal presente Accordo.

13.7 Nei casi in cui la Procedura AIS presso il Compratore includa un Collaudo e/o un SPT dei Prodotti e qualora il risultato della Procedura sia negativo, il Venditore correggerà i difetti riscontrati nel Rapporto e la Procedura AIS presso il Compratore sarà ripetuta con l'osservanza del medesimo procedimento e dei medesimi incombeni seguiti in

occasione della prima procedura. L'oggetto della seconda Procedura AIS presso il Compratore e di ogni ulteriore procedura sarà limitata allo specifico malfunzionamento dei Prodotti riscontrati nel primo Rapporto AIS.

13.8 Il Venditore deciderà se avvalersi del proprio personale e/o di propri affiliati e/o di altre società e/o fare ricorso allo staff del Compratore. Nei rapporti con il Compratore, il personale di affiliati o di altre società è considerato come personale del Venditore.

13.9 Il personale del Venditore incaricato della Procedura AIS presso il Compratore sarà preposto esclusivamente alle mansioni lavorative indicate nella Lettera di Accettazione e non andrà oltre quanto previsto da tale documento.

13.10 Il Compratore fornirà al Venditore ogni ragionevole assistenza e profonderà ogni sforzo per consentire l'adeguatezza, la congruità e l'efficienza del soggiorno e del lavoro del personale del Venditore. Il Compratore assicurerà inoltre l'impiego di personale sufficientemente preparato al fine di garantire che le istruzioni del Venditore siano pienamente rispettate e che i servizi del personale del Venditore siano effettivi.

13.11 In ogni caso, senza alcun pregiudizio di quanto espressamente e specificamente concordato tra le Parti, il Compratore si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- (i) completare ogni lavoro necessario, di qualunque tipo, prima dell'avvio dell'intervento del personale del Venditore, anche adottando ogni misura necessaria per preparare o adeguare la Procedura AIS alle disposizioni di legge applicabili alle attività e ai lavori inclusi nella stessa Procedura AIS;
- (ii) preparare ogni mezzo (luci, energia, acqua, ecc.) e ogni altro apparato o strumento, inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni;
- (iii) preparare le parti che devono essere assemblate, assicurandosi che siano adeguatamente protette;
- (iv) garantire al personale del Venditore, in ogni momento, la sicurezza e l'assistenza sanitaria;
- (v) stipulare una polizza assicurativa adeguata in ordine ad ogni incidente o lesione che il Venditore o il suo personale dovessero subire.

13.12 Qualsiasi ritardo che sia causato dalla violazione o dall'inadempimento, da parte del Compratore, delle obbligazioni previste dagli articoli 13.10 e 13.11 comporterà il risarcimento, da parte del Compratore, dei danni conseguentemente patiti dal Venditore. Salvo quanto previsto dall'articolo 4.2, qualora tale ritardo dovesse proseguire per oltre 2 (due) giorni, la Procedura AIS presso il Compratore sarà considerata integralmente e positivamente completata. Di conseguenza, il Compratore osserverà e adempierà immediatamente e definitivamente tutte le proprie obbligazioni, incluse quelle di pagamento, previste dal presente Accordo.

13.13 Il Venditore non sarà responsabile di alcun danno, ritardo, inadempimento contrattuale parziale o integrale, violazione delle proprie obbligazioni che siano direttamente o indirettamente conseguenza dell'imprecisione del Compratore, volontaria o non volontaria, nell'esecuzione delle obbligazioni su di lui gravanti ai sensi del presente articolo 13. Il Compratore sopporterà e si farà carico di ogni danno causato al o dal personale del Venditore durante l'espletamento del relativo servizio. Parimenti, il Venditore non sarà responsabile dei danni determinati dall'erronea condotta del personale del Compratore coinvolto negli interventi AIS.

13.14 Il Compratore rinuncia ad ogni diritto, garanzia, azione o reclamo con riferimento a difetti e vizi dei Prodotti che, con la dovuta diligenza, si sarebbero potuti riscontrare in occasione della Procedura AIS presso il Compratore, salvo che tali difetti e vizi siano espressamente e specificamente indicati per iscritto nel Rapporto AIS.

13.15 Tutti i costi necessari per la Procedura AIS (i **"Costi AIS"**) saranno sopportati dal Compratore. I Costi AIS non saranno inclusi nel Prezzo d'Acquisto.

13.16 Il Compratore sopporterà i Costi AIS e pagherà direttamente ogni spesa necessaria per:

- (i) adempiere le proprie obbligazioni previste dal presente articolo 13;
- (ii) adottare ogni misura necessaria per preparare o adeguare la Procedura AIS presso il Compratore alle disposizioni di legge applicabili alle attività e ai lavori inclusi nella procedura stessa;

- (iii) remunerare i servizi del personale del Venditore;
- (iv) rimborsare i costi di lavoro, viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti, assistenza sanitaria e copertura assicurativa relativi alla permanenza del personale del Venditore presso la sede del Compratore.

Ogni pagamento sarà effettuato immediatamente previa emissione di fattura.

13.17 La Lettera di Accettazione può stabilire una cifra forfetaria per la remunerazione e il rimborso dei Costi AIS.

13.18 Quando il personale del Venditore è inviato presso la sede del Compratore in conformità alle disposizioni del presente articolo 13, il Venditore può subordinare l'impiego del proprio personale al preventivo pagamento integrale di ogni somma.

#### **14. Procedura Pre-AIS**

14.1 Se la Lettera di Accettazione prevede che i Prodotti siano assemblati, installati e messi in marcia (ed eventualmente sottoposti al Collaudo o all'SPT ai sensi dell'articolo 13.1) presso la sede del Venditore e successivamente disassemblati e consegnati al Compratore, nonché, di seguito, nuovamente assemblati, installati e messi in marcia (ed eventualmente sottoposti al Collaudo o all'SPT ai sensi dell'articolo 13.1) presso il Compratore sotto la cura e la direzione esclusive del Venditore, le disposizioni dell'articolo 13 si applicheranno *mutatis mutandis* anche alla procedura di pre-assemblaggio, installazione e messa in marcia presso il Venditore (la **"Procedura Pre-AIS"**), salvo quanto previsto qui di seguito:

- (i) la Procedura Pre-AIS includerà ogni attività o verifica che non possa che essere compiuta presso il Compratore. Pertanto, salve le attività e le verifiche destinate ad essere compiute necessariamente presso il Compratore, le successive attività di assemblaggio, installazione e messa in marcia (nonché di Collaudo o di SPT) presso il Compratore saranno esclusivamente finalizzate a verificare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13.7, la risoluzione o il superamento dei problemi riscontrati presso il Venditore;

- (ii) il Venditore redigerà anche un Rapporto Pre-AIS, che sarà approvato dal Compratore presso la sede del Venditore;
- (iii) la Procedura Pre-AIS sarà considerata completata con risultato positivo se:
  - a) il Compratore dichiara espressamente per iscritto di non voler prendere parte alla procedura;
  - b) il Compratore non prende parte alla procedura;
- (iv) la Garanzia di cui all'articolo 12 decorrerà dal completamento della Procedura AIS presso il Compratore.

### 15. Procedura AIS presso il Venditore

15.1 Se la Lettera di Accettazione prevede che i Prodotti siano assemblati, installati e messi in marcia (ed eventualmente sottoposti al Collaudo o all'SPT ai sensi dell'articolo 13.1) presso la sede del Venditore e successivamente disassemblati e consegnati al Compratore, senza essere di seguito assembleati, installati e messi in marcia (né essere eventualmente sottoposti al Collaudo o all'SPT ai sensi dell'articolo 13.1) presso il Compratore sotto la cura e la direzione esclusive del Venditore, le disposizioni dell'articolo 13 si applicheranno *mutatis mutandis* alla procedura di assemblaggio, installazione e messa in marcia presso il Venditore (la "**Procedura AIS presso il Venditore**"), salvo quanto qui di seguito:

- (i) il Rapporto AIS sarà redatto dal Venditore e approvato dal Compratore presso la sede del Venditore;
- (ii) la Procedura AIS presso il Venditore sarà considerata completata con risultato positivo se:
  - a) il Compratore dichiara espressamente per iscritto di non voler prendere parte alla procedura;
  - b) il Compratore non prende parte alla procedura;
- (iii) la Garanzia di cui all'articolo 12 decorrerà in ogni caso dal completamento della Procedura AIS presso il Venditore.

### 16. Fornitura dei pezzi di ricambio

16.1 Salvo quanto diversamente stabilito nei Documenti Contrattuali e alle condizioni poste dall'articolo 16.2, il Venditore dichiara che sarà in grado di vendere e fornire, entro un periodo massimo

di 5 anni dalla Data di Consegna, i componenti di ricambio dei Prodotti.

16.2 La dichiarazione rilasciata all'articolo 16.1. è soggetta alle seguenti previsioni:

- (i) il Venditore sarà in grado di fornire solo i pezzi di ricambio ideati e prodotti dallo stesso Venditore; la dichiarazione di cui all'articolo 16.1, pertanto, non si applicherà a quelle parti dei Prodotti che sono ideate e/o prodotte da soggetti terzi (cosiddetti «ricambi commerciali»);
- (ii) il Venditore sarà in grado di fornire pezzi di ricambio entro un termine ragionevole dalla richiesta e al prezzo e alle condizioni che andranno preventivamente concordati tra le Parti; la dichiarazione di cui all'articolo 16.1, pertanto, non comporta l'obbligo per il Venditore di avere un magazzino di pezzi di ricambio.

### 17. Forza Maggiore

17.1 Salvo quanto meglio specificato altrove nei Documenti Contrattuali, e senza alcun pregiudizio delle obbligazioni di pagamento del Compratore, le quali dovranno comunque essere eseguite alle scadenze contrattualmente stabilite, eventuali ritardi o inadempimenti di ciascuna Parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni potranno essere ammessi se causati da atti, eventi o circostanze che vadano al di là del ragionevole controllo della Parte interessata e a cui non sia possibile porre tempestivo rimedio ("**Forza Maggiore**"). Perciò, a mero titolo esemplificativo, il Venditore non sarà considerato responsabile se il ritardo o l'inadempimento della Consegna sia dovuto ai rapporti internazionali tra i paesi coinvolti nella produzione, consegna o trasporto dei Prodotti, nonché a guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime.

17.2 Al verificarsi di un circostanza di Forza Maggiore, gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata della Forza Maggiore stessa. Le parti hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente entro i 15 (quindici) giorni successivi dell'inizio e della fine dell'evento di Forza

Maggiore. Se quest'obbligo non viene adempiuto, la parte inadempiente perde il diritto di fare appello alla Forza Maggiore. Le parti s'impegnano altresì a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di Forza Maggiore.

17.3 Qualora le obbligazioni di pagamento del Compratore debbano avvenire in tutto o in parte mediante utilizzo di un credito documentario, il Compratore al verificarsi di un caso di Forza Maggiore sarà tenuto a far prorogare detto credito a richiesta del Venditore; in difetto, quest'ultimo avrà facoltà, in deroga a tutto quanto precede, di effettuare la consegna delle merci, anche ai magazzini generali, e di incassare il credito stesso per intero.

17.4 Qualora, a seguito di un evento di Forza Maggiore, le parti non possano eseguire le proprie prestazioni secondo i termini concordati nell'Accordo per un periodo di tempo di 6 mesi o più, le stesse si incontreranno nel più breve tempo possibile per esaminare le incidenze contrattuali di tali avvenimenti, in particolare su prezzi e termini di consegna, concordando i termini e le modalità della prosecuzione delle rispettive prestazioni.

## **18. Risoluzione**

18.1 Il Venditore avrà diritto di risolvere l'Accordo, comunicandolo per iscritto al Compratore, nel caso in cui dovesse verificarsi anche solo uno dei seguenti eventi:

- (i) se il Compratore non adempia o violi una o più delle previsioni contenute negli articoli 3, 7, 9, 10, 13 e 14 delle presenti CGV ovvero espressamente stabilite nella Lettera di Accettazione ovvero nel caso in cui il Compratore non adempia anche ad una delle obbligazioni più rilevanti su di lui gravanti in virtù dell'Accordo;
- (ii) se il Compratore ritardi il versamento dell'acconto ovvero uno dei pagamenti dovuti in misura superiore ad un ottavo del prezzo ovvero, indipendentemente dall'importo dovuto, almeno due pagamenti ovvero ancora, in caso di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento della quota residua del prezzo;

- (iii) se alcuna delle dichiarazioni del Compratore, presente nei Documenti Contrattuali, sia falsa o non veritiera;
- (iv) se il Compratore divenga insolvente, sia sottoposto ad amministrazione controllata, faccia istanza di fallimento o sia dichiarato fallito ovvero nel caso in cui il Compratore sia sottoposto ad altra procedura concorsuale o cessi di operare per ogni altro motivo o causa.

18.2 La risoluzione regolata dall'articolo 18.1 potrà essere disposta senza alcun pregiudizio del diritto del Venditore di trattenere le somme ricevute, né inficerà la possibilità di presentare reclami per danni direttamente o indirettamente cagionati al Venditore, né precluderà ogni altra facoltà, diritto o azione previsto per legge o per contratto.

## **19. Obblighi successivi alla risoluzione**

La Risoluzione dell'Accordo o di parte di esso non farà venir meno i diritti e le responsabilità di ciascuna delle Parti maturati alla data di risoluzione del contratto nei confronti dell'altra Parte.

## **20. Miscellanea**

20.1 *Intestazione degli articoli* – Le intestazioni degli articoli nell'Accordo sono impiegati solo per comodità espositiva o a mero scopo orientativo e non determinano né inficiano il significato, l'interpretazione o la costruzione di ciascuno degli articoli.

20.2 *Intero Accordo* – I Documenti Contrattuali sostituiscono tutti i precedenti accordi, dichiarazioni e garanzie, sia orali sia scritti, fatti tra le Parti o a nome di ciascuna di esse e costituiscono l'intero accordo tra le Parti relativamente alle previsioni in essi contenute.

20.3 *Clausola di scindibilità* – Qualora un articolo o una clausola o una parte di clausola dell'Accordo fossero considerati nulli in quanto contrari a norme di legge o per ogni altra ragione, le Parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare secondo buona fede quell'articolo, quella clausola o quella parte di clausola al fine di trovare una alternativa ragionevolmente accettabile, cercando di dare attuazione, attraverso altri mezzi, agli intenti originari delle Parti. Nonostante l'invalidità dei succitati articoli, clausole o parte di clausole, tutti gli altri termini dell'Accordo rimarranno in vigore e produttivi di effetti.

**20.4 Modifiche** – L'Accordo non potrà essere emendato, modificato e sostituito, né alcuna rinuncia o accettazione di deroghe ad alcun termine dell'Accordo potranno essere compiuti se non con il consenso scritto preventivo delle Parti.

**20.5 Nessuna rinuncia ai diritti** – Qualora una delle Parti omettesse di far valere alcuna delle previsioni del presente Accordo o alcuno dei propri diritti ovvero omettesse di esercitare una potestà, in nessun modo potrà essere considerata come rinunciataria a tali previsioni, diritti o potestà ad essi e in alcun modo potrà inficiare la validità dell'Accordo. Nel caso in cui una Parte non agisca per far valere alcuno dei menzionati previsioni, diritti o potestà, ciò non precluderà né pregiudicherà la possibilità di farli valere in un secondo momento, né la possibilità di fare valere ogni altra previsione, diritto o potestà di cui sia titolare ai sensi del presente Accordo.

**20.6 Ulteriori Rimedi** – Salvo quanto previsto dall'art. 12, tutti i diritti e i rimedi di cui le Parti sono titolari in virtù del presente Accordo saranno cumulati con tutti gli altri diritti e rimedi derivanti dalla legge, non alternativi ad essi. La risoluzione del presente Accordo non renderà inefficaci i diritti e le azioni sorti, posti in essere o proposti prima della risoluzione.

**20.7 Arbitraggio Tecnico** – La disposizione dell'articolo 12.8 trova applicazione con riferimento ad ogni altra contestazione tecnica che dovesse insorgere con riferimento alle caratteristiche e/o capacità tecniche dei Prodotti o dei Pezzi di Ricambio, nonché alla correttezza della Procedura AIS presso il Compratore, della Procedura Pre-AIS e della Procedura AIS presso il Venditore.

**20.8 Cessione** – Questo Accordo o i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi senza il preventivo assenso scritto della Parte ceduta.

**20.9 Comunicazioni** – Qualunque informazione o comunicazione prescritta o ammessa dal presente Accordo dovrà essere consegnata di persona, trasmessa via fax (o analoghi strumenti di comunicazione elettronica), inviata tramite corriere internazionale o per posta con ricevuta di ritorno, e indirizzata al domicilio delle Parti specificato nella Lettera di Accettazione.

**20.10 Lingua** – Salvo quanto diversamente disposto da norme imperative applicabili di legge, tutte le comunicazioni tra le Parti (inclusi i documenti e le istruzioni che sono allegati, accompagnano o sono relativi ai Prodotti) dovranno essere in lingua inglese, che sarà considerata la lingua prevalente tra le Parti.